



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice Alessandra Mirabelli,

letto il ricorso proposto il 26/5/2026 da **GAGGIO TECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Gaggio Montano (BO), Località Casona n. 1066, codice fiscale e p. iva 12316920961** ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d) CCI per l'autorizzazione a cedere un ramo d'azienda nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC);

rilevato che la Società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a cedere a Minifaber S.p.a. il ramo d'azienda relativo al settore lamiera (il "Ramo d'Azienda") alle condizioni indicate nella proposta di acquisto (doc. 5), con esclusione della solidarietà passiva codicistica in deroga all'art. 2560, secondo comma, c.c., e fiscale ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 472/1997 (come modificato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87), e ferma restando la disciplina di cui all'art. 2112 del codice civile, con espressa richiesta che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa avvenire anche successivamente alla chiusura della CNC, ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, CCII, in quanto la stipula dell'atto è prevista nella proposta di acquisto entro e non oltre il 31/12/2026; visto il proprio provvedimento di convocazione del debitore e dell'Esperto per ottenere chiarimenti sulle criticità riscontrate, segnatamente in ordine alle tempistiche della composizione negoziata, allo stato delle trattative, alle soluzioni di uscita dal percorso e al differimento della stipula dell'atto di cessione, ritenuto eccessivo;

visto l'elenco dei creditori, dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali depositato il 5/6/2026;

rilevato che con deposito dell'8 giugno 2026 la Società ha inteso fornire aggiornamenti sullo stato delle trattative e sull'attuabilità del piano e precisare i termini e i tempi della cessione e le modalità e tempi di uscita dalla composizione negoziata, formulando le seguenti conclusioni:

“ (a) che codesto Ill.mo Tribunale conceda l'autorizzazione alla cessione del Ramo d'Azienda, subordinandola alla condizione che Gaggio Tech concluda l'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), CCII, entro la data del 31 luglio 2026, o comunque al più tardi entro la data del 30 settembre 2026, e consenta l'attuazione della

cessione così autorizzata anche dopo la conclusione della composizione negoziata della crisi, eventualmente, fissando la data del 30 settembre 2026 quale data ultima per procedere alla cessione del ramo d'azienda di cui è chiesta l'autorizzazione.

(b) In subordine, qualora non risulti possibile il raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), CCII, ma risulti possibile il raggiungimento di accordi con i creditori tali da consentire il ricorso allo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 61, CCII, che codesto Ill.mo Tribunale conceda l'autorizzazione alla cessione del Ramo d'Azienda, subordinandola alla condizione che Gaggio Tech ottenga l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti entro la data del 30 settembre 2026, ed entro la medesima data proceda alla cessione dell'azienda, come autorizzata"; la Società ha altresì rappresentato che

che, tenuto conto che parte del prezzo di acquisto verrà pagato con dilazione a 24 mesi (introducendo quindi già un'alea in ordine al versamento del prezzo, che si auspica si venga a ridurre in ragione della possibilità di un aumento della quota prezzo da pagare in sede di rogito notarile) e che la tempistica di omologazione di un accordo di ristrutturazione non è prevedibile, né dipende esclusivamente dalla volontà della società ricorrente, le conclusioni *sub b)* non appaiono già accoglibili *prima facie*;

rilevato che in istanza è stato descritto il percorso di ricerca di offerte di acquisto del Ramo d'Azienda, sul quale l'Esperto è chiamato a fornire ogni chiarimento utile anche in ordine ai contatti ricevuti, perché le condizioni di pagamento del prezzo indicate nell'offerta prevedono una "compensazione" con crediti della proponente, condizioni non replicabili da altri offerenti; ritenuto che l'Esperto dovrà fornire relazione motivata su: i presupposti per l'autorizzazione alla cessione (funzionalità alla continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori, rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente); l'evoluzione delle trattative e prognosi anche temporale di raggiungimento dell'accordo a definizione della CNC e con le organizzazioni sindacali; l'evoluzione del procedimento di riesame della CIGS; la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa tramite il piano di risanamento (non in termini di mera non implausibilità, stante l'avanzamento del piano e dei suoi presupposti); l'esistenza di altre "parti interessate" oltre a quelle di seguito individuate;

ritenuto quanto all'audizione dei soggetti potenzialmente interessati all'autorizzazione *ex art. 22 comma 1 lett. d) CCI*, che debba essere disposta la:

a) comunicazione dell'istanza, della memoria integrativa e del provvedimento qui adottato mediante notifica via PEC (o se assente mail ordinaria verificabile) a cura della Società: 1. a tutti

i creditori indicati nell'elenco all. 17, 2. a Tecnostamp Triulzi Group (considerato che il socio Minifaber è già nell'elenco dei creditori); 3. ai soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 4. A SACE S.p.a. 5. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) notizia dei termini generali dell'istanza e del procedimento in forme speciali che consentano la conoscenza da parte di tutti gli altri potenziali interessati;

che, in ogni caso, debba essere concesso un termine alle parti (contro)interessate per interloquire sulla richiesta, previa costituzione; ogni altra forma di interlocuzione con i soggetti interessati che non intendano costituirsi potrà avvenire tramite l'Esperto, tenuto a riferire sul punto nella relazione qui prevista o anche in successivi depositi informativi;

P.Q.M.

dispone che la ricorrente provveda entro il 12/6/2026 alla notificazione a mezzo PEC del ricorso e del presente decreto ai soggetti interessati come sopra individuati *sub a)* e all'Esperto dott. Dante Loris Romeo;

dispone che la ricorrente curi l'immediata pubblicazione per estratto dell'istanza e del presente decreto, con indicazione altresì del numero di procedimento, alla prima data utile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" anche nella sola sezione degli annunci *online*;

dispone che la ricorrente depositi prova delle notifiche e pubblicità effettuate, sulla cui completezza l'Esperto si dovrà altresì esprimere nella propria relazione;

dispone che entro le ore 12.00 del 16/6/2026 l'Esperto depositi una propria relazione e argomentato parere su quanto indicato in parte motiva e in dispositivo;

concede agli eventuali controinteressati termine fino alle ore 12.00 del 20/6/2026 per il deposito di memorie tramite formale costituzione;

riserva di provvedere alla scadenza dal termine da ultimo indicato, anche all'eventuale instaurazione del contraddittorio in forme diverse e ulteriori, laddove dovessero pervenire opposizioni o sopravvenire circostanze impeditive o modificative.

Si comunichi alla ricorrente e all'Esperto.

Bologna, 10/6/2026

La Giudice

Alessandra Mirabelli